



COMUNICATO UFFICIALE N. 196 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i CC.UU. n. 121/AA, 122/AA, 123/AA e 124/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 121/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 950 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Federico FORGIONE avente ad oggetto la seguente condotta:

FEDERICO FORGIONE, all'epoca dei fatti Presidente della "POL MORCONE", in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Petrucci Antonio, nato il 02/03/1997, di averlo sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di averlo dotato di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara del 24/11/2014 svoltasi in Cervinara tra la CERVINARA e la POL MORCONE valevole per il campionato "regionali attività mista", nonché per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore D'Onofrio Marco, nato il 02/03/1997, di averlo sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di averlo dotato di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara del 10/11/2014 svoltasi in - Cervinara tra la AURELIO MASSIMO PACILLO e la POL MORCONE valevole per il campionato "regionali attività mista";

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Federico FORGIONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (un) mese di squalifica per il Sig. Federico FORGIONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 231 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Nicola CANONICO e della società A.S. BISCEGLIE S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA CANONICO, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Bisceglie S.r.l., in violazione dell' art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver corrisposto gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018 a n. 2 tesserati utilizzando modalità difformi da quelle previste dall'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F. In particolare, il pagamento degli emolumenti è stato effettuato mediante assegni bancari, in luogo del previsto bonifico bancario, addebitati su un conto corrente diverso da quello dedicato, indicato dalla Società in sede di ammissione al campionato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso come risultanti dagli atti acquisiti e trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

A.S. BISCEGLIE S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Silvestro CARBOTTI, Amministratore Delegato pro tempore, per conto della società A.S. BISCEGLIE S.r.l. e dal Sig. Nicola CANONICO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.000 (mille) di ammenda per il Sig. Nicola CANONICO e di € 1.000 (mille) di ammenda per la società A.S. BISCEGLIE S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 123/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1295 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario NEGRO, Ivano DE CARO e della società A.S.D. VALFENERA avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO NEGRO, nella stagione sportiva 2017/2018, Presidente della società ASD Valfenera, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 23, comma 1 e 61, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dell'art 44, comma 1, del Regolamento della LND e in riferimento al Comunicato Ufficiale della LND n° 1, punto 14 Lettera C, pubblicato il 01/07/2017, per avere omesso, nella stagione sportiva 2017/2018, di attribuire la responsabilità tecnica della squadra partecipante al campionato di seconda categoria ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici o in possesso del titolo abilitativo di "allenatore dilettante" consentendo, comunque, al Sig. De Caro Ivano, dirigente della società, di svolgere attività tecnica in 5 (cinque) gare valevoli per il campionato di seconda categoria Piemonte e Val D'Aosta, come allenatore, seppur il medesimo, non ne avesse titolo, in quanto sprovvisto della necessaria abilitazione e/o qualifica richiesta dalla normativa federale vigente; nonché per avere sottoscritto, quale dirigente accompagnatore della ASD Valfenera, 5 (cinque) distinte gara, valevoli per il Campionato di Seconda Categoria Piemonte e Val D'Aosta, svolgendo le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui veniva inserito, quale allenatore il Signor De Caro Ivano, sottoscrivendo le relative distinte, consegnate al Direttore della Gara, così attestando che tale nominativo fosse qualificato e abilitato per tale funzione, malgrado, invece, il medesimo, non ne avesse titolo, in quanto sprovvisto della necessaria abilitazione e/o qualifica richiesta dalla normativa federale vigente;

IVANO DE CARO, nella stagione sportiva 2017/2018, dirigente della società ASD Valfenera, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'articolo 23, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dell'art. 44, comma 1, del Regolamento della LND e in riferimento al Comunicato Ufficiale della LND n° 1, punto 14, Lettera C, pubblicato l'01/07/2017, per avere assunto, senza averne titolo, la conduzione tecnica della prima squadra della ASD Valfenera, partecipante al Campionato di Seconda Categoria Piemonte e Val D'Aosta, in assenza delle abilitazioni e/o qualifiche richieste e previste dalla normativa di riferimento, comparando in tale qualità in 5 (cinque) distinte gara;

A.S.D. VALFENERA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mario NEGRO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. VALFENERA e Ivano DE CARO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 mesi e 10 giorni di inibizione per il Sig. Mario NEGRO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Ivano DE CARO e di € 340,00 (trecento quaranta/00) di ammenda per la società A.S.D. VALFENERA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1295 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Roberto FECAROTTA e della società A.S.D. STAY o PARTY avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO FECAROTTA, nella stagione sportiva 2017/2018, Presidente della società Asd Stay O Party, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 23, comma 1, delle NOIF, nonché all'art. 44, comma 1, del Regolamento della LND e in riferimento al Comunicato Ufficiale della LND n° 1, punto 14 lettera C, pubblicato il 01/07/2017, per avere omesso, nella stagione sportiva 2017/2018, di attribuire la responsabilità tecnica della squadra partecipante al campionato di seconda categoria ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici o in possesso del titolo abilitativo di "allenatore dilettante", come richiesto dalla normativa di riferimento;

A.S.D. STAY o PARTY, per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto FECAROTTA in proprio e, in qualità di Vice Presidente, per conto della società A.S.D. STAY o PARTY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 giorni di inibizione per il Sig. Roberto FECAROTTA e di € 334,00 di ammenda per la società A.S.D. STAY o PARTY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina